


# CLICC@ IL TASTO ANTIBULLISMO

QUALI RESPONSABILITA' PER GENITORI E INSEGNANTI  
E QUALI STRUMENTI DI CONTRASTO AL BULLISMO E  
CYBERBULLISMO

CHIARI 15.3.2018

AVV. ANDREA BARBIERI

# RESPONSABILITA'



**PENALE**  
ABUSO DEI MEZZI DI  
CORREZIONE E DISCIPLINA  
ART. 571 C.P.

GENITORI

CIVILE  
2048 C.C.

CIVILE  
2043 C.C.

**PENALE**

BULLO

# RESPONSABILITA' CIVILE MINORE

- Responsabilità extracontrattuale (2043 c.c.): non rileva la capacità di agire, che presuppone la maggiore età, ai sensi di legge, è considerato imputabile per il fatto dannoso cagionato chiunque sia capace di intendere e volere (2046 c.c.).
- Il minore risponderà personalmente ai sensi dell'art. 2043 c.c. e **starà in giudizio nella persona del proprio rappresentante legale** (genitore).

# GENITORE

- Del comportamento illecito del minore potranno essere chiamati a rispondere anche i genitori, ai sensi dell'art. 2048 c.c., i quali rispondono dell'illecito per colpa in educando, salva la prova liberatoria **di non aver potuto impedire il fatto** (2048 comma 3 c.c.). Scriminante che viene trasformata dalla giurisprudenza da prova negativa in una prova positiva non solo di aver sorvegliato adeguatamente, ma soprattutto di aver adeguatamente educato il minore, impartendogli un'educazione ed istruzione consona in misura adeguata all'ambiente, alle abitudini, all'età e al carattere del soggetto, rivolta a correggere comportamenti non corretti e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito (Cass. 20 aprile 2007 n. 9505; Cass. 21 settembre 2000 n. 12501 per cui le circostanze dell'illecito rilevano di per sé una carenza di educazione)



# INSEGNANTI E SCUOLA

- **L'amministrazione scolastica** è direttamente responsabile, in virtù del collegamento organico con il personale dipendente, del danno cagionato da un minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza di detto personale (colpa in vigilando).
- 1) limite esterno (periodo di affidamento) decorre dal momento dell'ingresso e termina al momento dell'uscita da scuola.
- 2) limite interno: impossibilità di impedire il fatto (art. 2048, comma 3, c.c.).
- Art. 61 L. 312/1980 il Ministro della pubblica istruzione si surroga al personale scolastico nell'azione di responsabilità civile promossa contro detto personale, fatta salva la possibilità di rivalersi contro i dipendenti in caso di colpa grave o dolo nella mancata vigilanza degli alunni.



# AUTOLESIONISMO

- Cass. 26 giugno 1998 n. 6331. La responsabilità dell'insegnante si basa su una colpa presunta. Quando si tratti di allievo minore, può riguardare anche il danno che lo stesso allievo si procura con la sua condotta, in quanto l'obbligo di vigilanza dell'insegnante è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, ferma restando la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto.
- Cass. s.u. 27 giugno 2002 n. 9346 «nell'ipotesi di danno cagionato all'alunno a se stesso, la scuola e dell'insegnante possono rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, fondandosi il rapporto alunno/scuola non solo sul contratto di iscrizione ma direttamente su un contratto di prestazione scolastica, in virtù del quale la scuola ha il dovere di garantire una puntuale ed adeguata formazione, impedendo che atti illeciti o illegittimi impediscano il pacifico svolgimento dei diritti dello studente. Si applicherà il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., ovvero, l'attore dovrà provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, la scuola/insegnante avranno l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile alla scuola, né all'insegnante.





# RESPONSABILITA' CONCORRENTE GENITORI / INSEGNANTI

- Laddove la condotta dell'allievo sia riconducibile oltre che all'omessa vigilanza dell'insegnante anche ad un difetto di educazione, la responsabilità del genitore sarà **concorrente** con quella del docente.
- La responsabilità del precettore si aggiunge a quella personale del minore capace di intendere e volere (2043 c.c.) e, nei rapporti interni, l'insegnante avrà azione di rivalsa nei confronti dell'allievo che ha materialmente compiuto il fatto dannoso (Cass. Civ. 22 ottobre 1965 n. 2202).



## LA PUNIZIONE DEL «BULLO»

- TRIBUNALE DI PALERMO 27 GIUGNO 2007 : L'insegnante che, per punizione, fa scrivere cento volte all'allievo la frase «sono deficiente» per aver vessato con episodi di bullismo un compagno più debole, non è punibile per abuso dei mezzi di correzione o disciplina, essendo tale strumento correttivo proporzionato, efficace, l'unico immediatamente disponibile, ed illustrato a tutta la classe nel suo intento educativo.
- Deve ritenersi lecito l'uso di quei mezzi educativi e disciplinari che, **nel rispetto dell'incolumità fisica e morale del soggetto** cui si applicano, appaiono indispensabili al raggiungimento dell'obiettivo che si propongono, purché adoperati nella misura e secondo le modalità richieste.





## CASS. PEN., SEZ. IV, 2 APRILE 2014 N. 15149

- Integra l'abuso punibile a norma dell'art. 571 c.p. l'uso di un mezzo di natura fisica, psicologica o morale, che abbia come effetto l'umiliazione del soggetto passivo, posto che **l'intento educativo va esercitato in coerenza con una evoluzione non traumatica della personalità del soggetto** cui è rivolto.
- Avuto riguardo anche alla tenera età della persona offesa, tale comportamento rappresenta l'espressione di una distorta idea che di fronte a simili contesti bullistici possa reagirsi con metodi che finiscono per **rafforzare il convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o in genere sociali) debbano essere risolti sulla base di rapporti di forza o di potere.**



## CASS. PEN., SEZ. IV, 19 NOVEMBRE 2007 N. 42648

- Rientra nel delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, di cui all'art. 571 c.p. la condotta del genitore che, ritenendo la figlia minore responsabile della sottrazione di un monile, la costringa con minaccia e percosse a scrivere su un quaderno ripetutamente la frase «io sono una ladra, non devo rubare!»).



# RESPONSABILITA' PENALE

## • AGGRESSIONE PERSONALE FISICA E PSICHICA

- PERCOSSE (581 C.P.)
- VIOLENZE PRIVATE (610 C.P.)
- VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE QUALCUNO A COMMITTERE UN REATO (611 C.P.)
- VIOLENZA SESSUALE (609 BIS – TER - QUATER – QUINQUIES C.P.) DI GRUPPO (609 OCTIES C.P.)
- MINACCE (612 C.P.)
- LESIONI (582 – 583 c.p)
- SEQUESTRO (605 c.p.)
- OMICIDIO (575 c.p.)
- ISTIGAZIONE AL SUICIDIO (580 C.P.)




# FORME DI PREVARICAZIONE E PREPOTENZE

SCHERZI PESANTI – PRESE IN GIRO (NON PENALMENTE RILEVANTI)

SE PROTRATTE NEL TEMPO E

QUALORA PROVOCHINO UNO  
STATO D'ANSIA E DI PAURA



STALKING (612 BIS C.P.)



# AGGRESSIONE REALE

FURTI (624 - 625 C.P.)

DANEGGIAMENTI (635 C.P.)

RAPINA (628 C.P.)

ESTORSIONE (629 C.P.)



# CYBERBULLISMO COME REATO!

(testo modificato e licenziato dalla Camera il 20 settembre 2016) prevedeva un aggravante al delitto di stalking (612 bis c.p.) nell'ipotesi in cui il fatto fosse stato commesso attraverso strumenti informatici o telematici: «la stessa pena (da uno a sei anni) si applica se il fatto di cui al primo comma è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria e dell'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini o informazioni private, carpite attraverso artifici, raggiri, minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza o di minaccia».

Confisca obbligatoria degli strumenti informatici o telematici che risultino esser stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui sopra.





## CYBERBULLISMO (ART. 1 COMMA 2 L. 71/2017)

- «QUALSIASI FORMA DI **PRESSIONE, AGGRESSIONE, MOLESTIA, RICATTO, INGIURIA, DENIGRAZIONE, DIFFAMAZIONE, FURTO D'IDENTITA', ALTERAZIONE, ACQUISIZIONE ILLECITA, MANIPOLAZIONE,** TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI IN DANNO DI MINORENNI, REALIZZATA PER VIA TELEMATICA, NONCHE' LA DIFFUSIONE DI CONTENUTI ON LINE AVENTI AD OGGETTO ANCHE UNO O PIU' COMPONENTI DELLA FAMIGLIA DEL MINORE IL CUI SCOPO INTENZIONALE E PREDOMINANTE SIA QUELLO DI ISOLARE UN MINORE O UN GRUPPO DI MINORI PONENDO IN ATTO UN SERIO ABUSO, UN ATTACCO DANNOSO, O LA LORO MESSA IN RIDICOLO».



# FORME DI CYBERDIFFAMAZIONE

## FLAMING

Invio di messaggi dal contenuto aggressivo, volgare, denigratorio, tra due o più contendenti, i quali innescano una battaglia verbale in ambiente informatico (attraverso servizio di messaggistica, chat, bacheca di social network) durata temporale circoscritta alla presenza on-line dei contendenti.

## HARASSMENT

Invio di una moltitudine di messaggi per via informatica o telematica a contenuto volgare, aggressivo e/o minatorio nei confronti di un individuo target. A differenza del flaming, questo fenomeno è caratterizzato dall'asimmetria del potere tra il bullo (o i bulli) e la vittima, nonché dalla indipendenza delle condotte offensive dalla presenza on line della vittima in un ambiente condiviso

## DENIGRATION

Diffusione per via informatica o telematica di notizie, fotografie o videoriprese, vere o artefatte (mediante fotomontaggi), riguardanti comportamenti o situazioni imbarazzanti che coinvolgono la vittima, con lo scopo di ridicolizzarla, offenderla o violarne la riservatezza. (cyberashing o happy slapping)





## IMPERSONATION

Si verifica quando il soggetto attivo si impadronisce delle chiavi di accesso ai profili di identità digitale della vittima (clandestinamente o approfittando della fiducia mal riposta di quest'ultima) e ne approfitta per recare nocumento o imbarazzo, ad esempio inviando messaggi o pubblicando contenuti inopportuni visualizzabili come se provenissero dalla vittima stessa (profili fasulli costruiti con il nome o immagine della vittima)

## OUTING AND TRICKERY

Ottenimento di immagini sensibili della vittima, ricevute da quest'ultima o comunque realizzate con il suo consenso (file a contenuto sessuale scambiati tra i partner durante la relazione) e alla loro successiva diffusione, questa volta senza consenso, attraverso circuiti informatici consentendo visione ad una vasta platea.

## CARATTERISTICHE DEL CYBERBULLISMO

Le aggressioni prescindono dalla presenza fisica tra autore e vittima

Mondo virtuale più asettico e impersonale

Non è necessaria la supremazia fisica o sociale del soggetto attivo

La persecuzione non si arresta abbandonando il luogo

Dopo l'immissione in rete anche l'autore perde il controllo dei contenuti





## CYBERBULLISMO IMPROPRIO

Un episodio di bullismo off-line già di per sé penalmente rilevante viene documentato da immagini o riprese, la cui successiva diffusione in rete si colora di ulteriori sfumature penalmente illecite (cyberashing – happy slapping)

Diffamazione aggravata (fatto commesso col mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità 595 comma 3 c.p.).

Tattamento illecito dei dati personali art. 167 d. lgs. 196/2003

## CYBERBULLISMO PROPRIO

Condotte vessatorie perpetrate ab origine nel mondo digitale, e punite sovente in modo aggravato rispetto alle omologhe condotte del mondo reale, anch'esse penalmente rilevanti (diffamazione on line – flaming – harassment – minaccia 612 c.p. – stalking 612 bis c.p. quando gli atti persecutori portano stati d'ansia e paura - denigration)

## CYBERBULLISMO IBRIDO

Le immagini digitali di un episodio della vita reale, ex se penalmente irrilevante, vengono immesse in rete, con conseguente assunzione di rilevanza penale a seguito della stessa condotta di diffusione (pubblicazione non autorizzata di videoriprese di per sé lecite (in quanto realizzate inizialmente con il consenso della vittima; outing – trickery)



## CASI DI IMPERSONATION

### ACCESSO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO 615 TER C.P.

- Condotta di chi si introduca senza consenso in un profilo digitale altrui (casella mail – profilo social) protetto da chiavi di accesso, attraverso la decodificazione o il furto della password, a prescindere da qualsivoglia successivo utilizzo del profilo

### SOSTITUZIONE DI PERSONA ART. 494 C.P.

- Consiste nel fatto di chi al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona (utilizzo abusivo di un profilo reale della vittima entrando abusivamente), o attribuendo a sé o ad altri un falso nome (creazione di un profilo fasullo utilizzando nome e immagini della vittima).





# DIFFUSIONE DI IMMAGINI SENSIBILI

## CONTENUTI REALIZZATI CON IL CONSENSO DELLA VITTIMA

- La realizzazione consensuale di materiale pornografico non integra alcuna fattispecie di reato anche se compiuto da minorenni. Difatti l'art. 600 ter richiede che il fatto sia avvenuto utilizzando minori. Non comprende materiale autoprodotta dal minore e in seguito ceduto a terzi (selfie – sexting). Escluso anche il sexting secondario ovvero il commercio e la diffusione di tale materiale.
- **La mancata applicabilità della fattispecie di pornografia minorile alle condotte aventi ad oggetto contenuti a sfondo erotico prodotti con il consenso del minore NON ESCLUDE che la loro divulgazione non autorizzata possa assumere rilevanza penale (167 codice privacy se documento alla riservatezza – 595 comma 3 se lede la reputazione della vittima)**

## DIFFUSIONE DI IMMAGINI REALIZZATI SENZA IL CONSENSO

- La realizzazione di immagini realizzate senza il consenso (a sua insaputa o a dispetto del suo consenso) varia a seconda della età della vittima.
- 1) se il soggetto è minore, la realizzazione di immagini o videoclip perfeziona il reato di produzione di pornografia minorile (600 ter comma 1 c.p.). Il difetto del consenso rimuove ogni ostacolo all'utilizzazione del minorenne. Il sexting secondario (condotta di distribuzione, divulgazione, cessioni dei contenuti medesimi) sarà punibile ai sensi del capoverso dell'art. 600 ter c.p. Così pure chi si limita a ricevere e detenere i contenuti digitali di cui si discute può varcare il confine dell'art. 600 quater c.p. Che punisce chi si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando i minori (membri di una chat rischiano nella condivisione)
- 2) se maggiorenne diffamazione – violazione privacy.





# CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

## L. 71 / 2017

- Interventi di natura extrapenale
- **MECCANISMI PREVENTIVI A CARATTERE GENERALE:** Artt. 3, 4, 6 diretti a ridurre la cifra complessiva degli episodi in questione, con particolare riferimento agli ambienti scolastici.
- **RIMEDI DI NATURA CAUTELARE – RIPRISTINATORIA:** artt. 2,5,7 finalizzati a evitare il ripetersi delle condotte medesime e a eliminarne o contenerne le conseguenze offensive, prevenendo l'attivazione del procedimento penale.



# MECCANISMI PREVENTIVI

- Art. 3 istituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo cui spetta la redazione del **piano di azione integrato** per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. Raccolta dati finalizzati al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno. Attivazione di iniziative di informazione e prevenzione rivolte ai cittadini con il coinvolgimento dei servizi socio educativi e scolastici territoriali.
- Art. 4 ruolo centrale affidato al servizio scolastico. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta e aggiorna a cadenze biennali linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno.
- ART. 6 rifinanziamento del fondo.

## MECCANISMI RIPRISTINATORI E CAUTELARI

- CONVOCAZIONE DELLE VITTIME E RESPONSABILI.
- Art. 5 impone al dirigente scolastico che sia venuto a conoscenza di atti di cyberbullismo l'obbligo di informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di tutti i minori coinvolti. L'obbligo sussiste **salvo che il fatto costituisca reato.**

secondo quanto previsto dall'art. 331 c.p.p. sul dirigente scolastico grava l'obbligo di denuncia all'autorità quando abbia notizia di reati perseguibili d'ufficio (non si intravedono ragioni di incompatibilità tra tale obbligo e l'informazione preventiva alle famiglie del soggetto passivo a tutela del minore)

Ben difficilmente i comportamenti del cyberbullismo restano immuni da profili penali, la clausola di esclusione in esame sembra destinata ad operare quasi sempre, con neutralizzazione dell'obbligo informativo in questione.



## OSCURAMENTO

per attenuare le conseguenze offensive di cyberhashing o happy-slapping, consistente nella pubblicazione in rete di informazioni, immagini, videoriprese, la cui messa a disposizione di una platea pressoché illimitata pregiudica gravemente la riservatezza o la reputazione della vittima,

L'ART. 2 prevede che ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'art. 1, comma 2, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte ... non integrino le fattispecie previste dall'art. 167 del cod. prot. dati personali, ovvero da altre norme incriminatrici.

Qualora entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, o entro 48 ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social, l'interessato può svolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli artt. 143 e 144 d. lgs. 196/2003.

## OSSERVAZIONI

- Non si capisce perché l'azione di richiesta di oscuramento possa essere esercitata dal minore che abbia compiuto i 14 anni, quando il fenomeno concerne anche minori ben al di sotto.
- Almeno ai genitori poteva essere riconosciuta la legittimità anche per gli infraquattordicenni (un'interpretazione estensiva potrebbe esser offerta dalla combinata lettura con quanto previsto dall'art. 1 comma 1 «senza distinzioni di età»)
- Data la natura del pregiudizio, che aumenta significativamente con lo scorrere del tempo, ove un numero sempre maggiore di persone può accedere ad internet, è del tutto ben comprensibile come la legge imponga al garante di agire, in caso di inerzia del responsabile, entro le 48 ore, disponendo il blocco, senza la previa convocazione del titolare.



## AMMONIMENTO

- Ai sensi dell'art. 7 «fino a quando **non è proposta querela** o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli artt. 594, 595 e 612 c.p. e dell'art. 167 codice per la protezione dei dati personali, **commessi**, mediante la rete internet, da minorenni di **età superiore agli anni quattordici** nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'art. 8, commi 1 e 2 del d.l. 11/2009.
- Ai fini dell'ammonimento il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
- Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.





## OSSERVAZIONI

- Anche tale norma è riferita al minore ultraquattordicenne. Dubbi se possa essere comunque richiesta dal minore infraquattordicenne. Dalla lettura dell'art. 1 e dalla finalità della legge non si dovrebbero vedere ragioni ostantive. La mancata applicabilità dell'ammonimento all'infraquattordicenne potrebbe essere giustificata invece dalla sua non imputabilità penale.
- La legge richiama l'art. 594 c.p. abrogato dal d.lgs 7/2016 (l'ingiuria non è più prevista come reato ma comporta solo sanzioni pecuniarie civili).
- Gli artt. 612, secondo comma, c.p. e 167, l. 196/2003, sono procedibili d'ufficio, la richiesta di ammonimento potrebbe comportare l'automatica insorgenza della procedibilità penale per l'obbligo di denuncia del dirigente scolastico ex art. 331 cpp.
- Non è richiamato l'art. 612 bis c.p. (il più adattabile al bullismo) varranno quindi le regole ivi previste per l'ammonimento nello stalking con conseguente aggravante e procedibilità d'ufficio.
- In caso di percosse (581 c.p.), lesioni (582 c.p.), minacce (612 c.p.), fattispecie perseguibili a querela, è ammissibile l'ammonimento?



# TRIBUNALE DI SAVONA 22 GENNAIO 2018 N. 79

- CASO: un minore accusa altri minori di atti di bullismo a suo danno. Si aprono le indagini e la presunta vittima confessa ai carabinieri di essersi inventata tutto. Da qui l'azione risarcitoria dei genitori di uno dei minori accusati (in proprio e in qualità di legali rappresentanti del figlio) per i danni che lamentano essersi prodotti a seguito della vicenda.
- Non essendo mai stato affermato da nessuna delle parti, né tantomeno emerso durante il giudizio, che il minore fosse incapace di intendere e di volere, il solo fatto che il medesimo non fosse penalmente imputabile a causa della minore età (11 anni) non lo trasforma automaticamente in un soggetto incapace di intendere e di volere ai fini civilistici ex art. 2047 c.c.
- Per il giudice per superare la presunzione di colpa i genitori devono fornire la prova positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato adeguata vigilanza. In mancanza di prova contraria, l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata sul minore possono essere desunti dalle modalità del fatto illecito, venendo così a determinarsi quale sintomo del mancato raggiungimento della prova liberatoria la gravità della condotta tenuta dal minore.
- Nel caso di specie la gravità dell'illecito commesso dal minore è tale da non poter ritenersi applicabile la prova liberatoria.

AVV. ANDREA BARBIERI



BUON LAVORO

AVV. ANDREA BARBIERI